

R.G. 72513/2010

Sentenza N. 12776/2012



Repubblica Italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO

N° CRON.
19 NOV. 2012
N° REP. 10287

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Francesca Maria Mammone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo 72513/2010 R.G., proposta con atto di citazione da:

**Fallimento Autosei Group s.p.a. in liquidazione** in persona del suo curatore dott. Silvano Cremonesi, elettivamente domiciliato in Milano, via Boccaccio n.19, presso lo studio dell'avv. Francesco Dimundo, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione

-attore-

**CONTRO**

**[Redacted] Italia s.r.l.** in persona del presidente del consiglio d'amministrazione **[Redacted]** e dell'amministratore delegato **[Redacted]**, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta, dagli avvocati **[Redacted]**, **[Redacted]** e **[Redacted]** ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via **[Redacted]**

-convenuta-

OGGETTO: revocatoria fallimentare

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 giugno 2012 la causa è passata in decisione sulle seguenti conclusioni:

*[Signature]*

TRIBUNALE DI MILANO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
23 NOV. 2012
RICHIESTA N. <i>[Signature]</i>
COPIA CONFORME CON SENZA URGENZA DELLI ATTI MATRICE PER DIRITTI

*Acc. Di Mousso*

TRIBUNALE DI MILANO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
23 NOV. 2012
<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>

*+ 2 AUT 14, 16*

*[Signature]*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Fallimento Autosei Group s.p.a. in liquidazione, dichiarato il 14 maggio 2009, ha agito ai sensi dell'art.67 II com. leg.fall. chiedendo la revoca dei pagamenti eseguiti dalla società Autosei Group in bonis a favore della convenuta nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento per complessivi €4.336.313,80.

La società convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, negando che ne ricorrano i presupposti sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo ed eccependo, in ogni caso, l'operatività dell'esenzione prevista dal medesimo art.67 leg.fall. per i pagamenti effettuati nell'esercizio dell'impresa e nei termini d'uso.

L'azione revocatoria proposta è fondata, sebbene solo in parte.

Giova innanzitutto premettere che nessun dubbio sussiste in ordine alla revocabilità dei pagamenti impugnati sotto il profilo temporale, in quanto tutti eseguiti tra il 14 novembre 2008 ed il 14 maggio 2009.

Sempre sotto il profilo oggettivo occorre poi sgomberare il campo da una questione anche troppo diffusamente trattata negli atti difensivi e chiarire che nessuna preclusione si è verificata in relazione alle eccezioni e deduzioni svolte dalla società convenuta in ordine ai pagamenti oggetto della domanda, prontamente e validamente contestati fin dalla comparsa di costituzione e risposta.

Premesso, infatti, che il grado di specificità della contestazione esigibile da parte del convenuto deve essere necessariamente commisurato al grado di specificità delle allegazioni dell'attore, nella fattispecie in esame è accaduto che la curatela, nell'atto introduttivo, abbia domandato la revoca di pagamenti eseguiti a favore di C██████ Italia s.r.l. individuati mediante l'indicazione della data, dell'importo e, in prevalenza, del numero di telaio dell'autovettura cui il pagamento si riferiva, senza tuttavia offrire ulteriori indicazioni sulle modalità di esecuzione di tali pagamenti e che perciò la convenuta, poiché *“dalla documentazione prodotta dalla curatela non si riesce a comprendere a chi esattamente siano stati effettuati i pagamenti ... né con quali modalità”*, nella comparsa di costituzione e risposta si sia riservata, pur nel dichiarare di contestarli, di svolgere difese più puntuali a fronte di una loro più precisa individuazione da parte dell'attrice.

Quando poi, e cioè con la seconda memoria ex art.183 VI com. c.p.c., il Fallimento ha integrato la documentazione prodotta con riferimento tanto all'effettiva esecuzione dei pagamenti, tanto alle relative modalità di esecuzione, C██████ Italia ha dedotto, con diverse argomentazioni, che parte dei pagamenti elencati in atto di citazione, individuati nel dettaglio, non sarebbero revocabili perché sarebbero stati eseguiti, a vario titolo, a favore di terzi.

Considerato lo svolgersi in concreto della dialettica processuale, non pare quindi si possa seriamente dubitare della tempestività e specificità delle eccezioni svolte dalla difesa di C██████, che fin dal momento della sua costituzione in giudizio ha evidenziato i limiti oggettivi della documentazione prodotta dalla curatela, in quanto di per sé inidonea a consentire l'individuazione del beneficiario del pagamento e delle modalità della sua esecuzione -ciò che integra di per sé una contestazione specifica- e che ha ulteriormente precisato l'ambito delle proprie obiezioni non appena l'attrice l'ha messa in condizione di farlo.

Per ragioni parzialmente coincidenti non può neppure accogliersi la tesi della curatela secondo la quale sarebbe precluso alla convenuta eccepire, in relazione ad una serie di pagamenti eseguiti a favore di terzi e di cui si dirà più diffusamente in prosieguo, il proprio *“difetto di legittimazione passiva”*.

Tale rilievo, svolto solo in termini ipotetici nella memoria depositata il 20/6/2011 e sviluppato nel primo atto successivo alla produzione dei documenti che hanno consentito di identificare i beneficiari dei pagamenti impugnati, introduce, in realtà -ed a prescindere dall'erroneità della definizione che ne danno entrambe le parti-, una mera difesa, non soggetta ad alcun limite di ordine

temporale.

Se infatti è vero che oggetto della domanda sono i pagamenti "effettuati dalla fallita Autosei Group s.r.l. a favore della convenuta [redacted] Italia s.r.l. ..." (cfr. atto di citazione, pagg.11 e 17), tanto basta per ritenere che l'identità tra parte convenuta ed accipiens costituisca una delle condizioni fattuali di fondatezza della domanda che il tribunale è chiamato in ogni caso a verificare e la cui dimostrazione spetta all'attore.

Fatte tali doverose premesse e venendo quindi alla concreta individuazione dei pagamenti revocabili sotto il profilo oggettivo, va detto che l'esame degli estratti di conto corrente prodotti dal Fallimento Autosei Group s.r.l. come doc.22 e delle contabili bancarie prodotte come documento 21 consente di ritenere provata l'avvenuta esecuzione a favore di [redacted] Italia s.r.l. dei pagamenti indicati nel prospetto redatto dalla convenuta come documento 17 e ripreso dalla curatela in comparsa conclusionale con i numeri 1, 2, 3, 5, 20, 26, 27, 38, 40, 41, 49, 74, 78, 79, 88, 89, 93, 94, 99, 100, 101, 107, 108, 110, 113, 120, 121, 126, 127, 128, 136, 137, 138, 139, da 141 a 148 e da 150 a 153, di ammontare pari, complessivamente, ad €1.209.282,3.

Ciascuno di tali pagamenti trova riscontro nelle contabili indicate nel prospetto redatto da parte attrice nelle note di replica, con l'unica precisazione, in relazione al pagamento identificato dal n.144, che la prova della sua esecuzione si rinviene non nel documento prodotto sub 21-110, ma nel documento sub 21-119 (e cioè nell'estratto di conto corrente della Banca Popolare di Sondrio al 31/3/2009).

Con riferimento poi ai pagamenti nn. 101, 107, 108, 110, 113, 120, 121, da 126 a 128, 137, 138, 139 e da 141 a 144 cui si riferiscono le fatture prodotte dalla convenuta sub 19), è la stessa [redacted], nella misura in cui sostiene di aver emesso la corrispondente fattura solo dopo aver ricevuto il pagamento del corrispettivo pattuito, a riconoscere come eseguito il pagamento stesso.

La documentazione prodotta non consente invece alcun riscontro del pagamento di €135,012,35, in tesi eseguito il 14 aprile 2009 mediante giroconto sulla Banca [redacted], individuato nel riepilogo in esame come pagamento n.149, giacché di tale operazione non vi è traccia nell'estratto del conto corrente acceso presso la Banca [redacted] prodotto come documento 22 ed il documento n. 21-115 consiste in realtà nella fotocopia di un assegno circolare per €2.851,72.

Parimenti sforniti di prova sono i pagamenti indicati ai numeri da 52) a 63), annotati solo nelle schede contabili della società fallita, prodotte sub 20, che, per modalità di formazione e per provenienza, sono prive di qualsiasi idoneità probatoria.

Va poi esclusa la revocabilità dei pagamenti contrassegnati dai numeri da 6 a 11, da 13 a 19, 21, da 28 a 34, 37, 51, 64, da 68 a 73, 87, 97, 103, 106, 109, 117, 125, 131 e 140, trattandosi di accrediti disposti da Autosei a favore di "vari beneficiari" o semplicemente di registrazioni di addebiti a fronte di "ritiro documenti", non essendo possibile stabilire chi ne abbia in concreto beneficiato (cfr., a titolo d'esempio, l'estratto del conto corrente n.6152/45950995 acceso presso Banca [redacted] al 20/11/2008).

Né, per le già ragioni illustrate, a tale vaghezza potrebbero supplire, come pretenderebbe la curatela, le indicazioni desumibili dalle menzionate schede contabili, tanto più che la consegna da parte della banca dei certificati di conformità delle autovetture ordinate dalla concessionaria Autosei a fronte del pagamento era modalità prevista anche nei casi di cessione del credito da parte della casa madre e di pagamento a favore del cessionario (cfr., in via esemplificativa, le istruzioni riportate sul retro del documento 21-66 ed atto di citazione, pagg. 4 e 5).

Ancora, non sono revocabili i pagamenti pacificamente eseguiti a favore di terzi quali M. [redacted] [redacted] F. [redacted] S. [redacted] (cfr. in particolare, il pagamento n.4 per €38.083,74) e tutti i pagamenti eseguiti a favore di F. [redacted] (pagamenti nn. 12, da 22 a 25, 35, 36, 39, da 42 a 48, 50, da 65 a 67, da 75 a 77, da 80 ad 83, da 90 a 92, 95, 96, 98, 102, 104, 105, 111, 112, da 114 a 116, 118, 119, da 122 a 124, 129, 130 e da 132 a 135), atteso che, con riferimento a questi ultimi, la curatela non ha neppure allegato che sussistano i presupposti di legge per ottenerne la revoca nei confronti del creditore cedente.

Infine, i pagamenti indicati ai nn. 84, 85 ed 86 corrispondono all'addebito sul conto corrente di Autosei Group di complessivi €103.291,38 in conseguenza dell'escussione della fideiussione

n.916284 da parte della D. C. S. Finanziari s.p.a., società finanziaria del gruppo D. C. S. (cfr. atto di citazione, pagg.2 e 7), sicché, anche in questo caso, non vi è un pagamento direttamente ricevuto dalla convenuta, bensì un pagamento incassato dalla finanziaria del gruppo per il rimborso delle anticipazioni concesse, dovendosi perciò concludere per la sua irrevocabilità ai danni di Italia.

Così determinato in €1.209.282,3 l'importo revocabile, occorre verificare se gli elementi di prova addotti dalla curatela consentano di ritenere raggiunta anche la prova della scientia decotionis.

Ad avviso di questo giudice, la risposta è affermativa.

La conoscenza dello stato di insolvenza è stata ammessa dalla società convenuta a partire dal mese di aprile 2009, quando Factorit, resasi cessionaria di numerosi crediti verso Autosei, comunicò alla cedente ed al debitore ceduto di non voler dar ulteriore corso all'operazione e retrocesse i crediti a Italia (cfr. doc. 15 e 16 di parte attrice e memoria ex art.183 VI com. n.3 c.p.c. di parte convenuta, pag.19).

La documentazione prodotta consente tuttavia di ritenere tale elemento accertato per l'intero periodo sospetto.

Risale infatti al 18 settembre 2008 la lettera con la quale M. B. F. S. (subentrata a D. C. S. Finanziari s.p.a. nel rapporto di finanziamento), dopo circa sei anni dall'instaurazione del rapporto tra la concessionaria Autosei, D. C. S. Italia s.p.a., importatore generale per l'Italia degli autoveicoli costruiti da C. International Corporation e la società finanziaria D. C. S. Finanziari (cfr. il contratto di concessione prodotto dall'attrice sub 3), comunicava ad Autosei Group s.r.l. un significativo restringimento delle linee di credito fino a quel momento accordatele.

La società finanziaria scriveva alla concessionaria e, per conoscenza, all'odierna convenuta, che ammette di aver ricevuto la lettera (cfr. verbale d'udienza del 19/4/2011), di volerli informare "sull'esito della ns/analisi interna in sede di periodico rinnovo delle linee di credito accordate..".

Si legge, in particolare, nel documento in esame che "i valori che emergono dai dati ufficiali 2007 da voi trasmessici non ci consentono -allo stato, di procedere ad un rinnovo di quanto accordatovi in precedenza, ciò poiché non vengono soddisfatti i requisiti minimi stabiliti dalla policy di credito interna" e che, pertanto, "l'attuale linea di credito ... di euro 3.700.000,00 per effetto della quale la scrivente paga per vs/ conto le fatture di vendita delle autovetture nuove emesse da Italia s.r.l. ... non potrà più essere accordata o, in alternativa, potrà esserlo, ma solo su basi completamente garantite da un istituto bancario. L'attuale fideiussione bancaria rilasciata in ns/ favore per euro 103.000,00 ci consente di operare solo e limitatamente per quest'ultimo importo".

Con la stessa missiva, la finanziaria precisava che "l'esposizione attualmente in essere potrà essere rimborsata secondo le consuete tempistiche ...sino al raggiungimento dell'importo garantito, posto che fino a tal momento non potremo accettare nuovi finanziamenti..." (cfr. doc. 9 di parte attrice).

La decisione di M. B. F. Services di ridurre il fido accordato alla società concessionaria da 3.700.000,00 euro a 103.000,00, importo garantito da fideiussione bancaria e di rendersi indisponibile ad accordare ulteriori anticipazioni fino a quando l'esposizione debitoria -a quella data pari ad almeno €3.000.000,00 (cfr. doc.12 di parte attrice)- non fosse diminuita fino a raggiungere l'ammontare della garanzia, faceva seguito, come è detto espressamente, al deposito del bilancio al 31/12/2007 (avvenuto il 28/7/2008 - cfr. doc. 8 di parte attrice), che, pur chiudendo con un utile di €57.578, evidenziava una situazione di grave ed imponente squilibrio finanziario dell'impresa (cfr. doc. 8 di parte attrice).

L'attivo circolante, di €16.720.790,00 consisteva per €13.071.936 di rimanenze, per definizione non immediatamente liquidabili, per €3.579.896 di crediti e di disponibilità liquide solo per €50.958, a fronte di debiti per €20.831.388 di cui "solo" €5.958.434 esigibili nell'esercizio successivo, risultando perciò di assoluta evidenza e senza bisogno di ricorrere ad analisi sofisticate, che la società, anche all'esito delle operazioni di fusione poste in essere nel corso del 2007, non era più in grado di provvedere, con i suoi mezzi, al pagamento dei debiti a breve ed a coprire il proprio fabbisogno.

Successivamente, il 21/10/2008 M. B. F. S. sollecitava ad Autosei il



pagamento di fatture insolute per €453.192,67

Nel mese di novembre 2008 cominciava tra la finanziaria ed Autosei un fitto scambio di corrispondenza mediante posta elettronica, tutta inviata per conoscenza anche all'odierna convenuta, con la quale si intimava alla concessionaria il pagamento degli insoluti, di importo via via crescente e si condizionava la concessione di eventuali nuovi affidamenti al rilascio di nuove fideiussioni bancarie (cfr. doc.11).

Ai solleciti faceva seguito una proposta di piano di rientro da parte della debitrice (cfr. doc.12), non accettato dalla società finanziaria -che, nel frattempo, escuteva la fideiussione di €103.000,00 di cui si è detto- perché ritenuto "troppo diluito nel tempo" (cfr. doc.13) ed alla data del 3 febbraio 2009 l'importo degli insoluti nei confronti di M. B. F. S. Italia ammontava ad €698.896,15 (cfr. doc.14).

Circostanze queste tutte sicuramente note all'odierna convenuta, la quale solo in comparsa conclusionale e perciò tardivamente (oltre che in contrasto con quanto emerge dal doc.16 dalla stessa prodotto) ha negato di aver avuto modo di esaminare il bilancio, peraltro tempestivamente depositato da Autosei e che non ha mai contestato di aver avuto notizia della decisione assunta dalla società finanziaria di ridurre drasticamente le linee di credito di cui Autosei aveva goduto negli anni precedenti, né di aver ricevuto le e-mail di cui si è detto.

Orbene, l'univocità dei dati emergenti dall'esame del bilancio consente di per sé di ritenere che la situazione di grave squilibrio finanziario in cui versava Autosei fosse di solare evidenza per qualsiasi operatore commerciale e dunque anche per l'odierna convenuta che, tra l'altro, all'atto della stipulazione del contratto di concessione, si era riservata penetranti poteri informativi in ordine alla situazione economico-finanziaria di Autosei (si veda al riguardo la clausola n.11, che prevede anche, l'obbligo per il concessionario di "*mantenere una struttura finanziaria solida, con un livello di capitale circolante, capitale netto e capacità finanziaria tali da soddisfare il proprio fabbisogno operativo*").

Il fatto poi che al deposito del bilancio abbiano fatto seguito senza indugio alcuno la riduzione consistente degli affidamenti da parte della società finanziaria che, fino a quel momento, aveva anticipato direttamente alla casa madre il pagamento dei corrispettivi dovuti da Autosei per l'acquisto delle autovetture, l'incalzare dei solleciti diretti ad ottenere il pagamento degli insoluti, il rifiuto di accordare la sollecitata dilazione di pagamento costituiscono tutti sintomi chiari e non equivoci del fatto che detta situazione di squilibrio sia stata immediatamente percepita e compresa nella sua gravità e definitività.

La convenuta si difende sottolineando l'autonomia delle proprie scelte rispetto a quelle di M. B. F. S. e deduce di aver dato credito alle rassicurazioni ricevute dal legale rappresentante di Autosei (cfr. doc. 16 di parte convenuta), non interrompendo il rapporto con la concessionaria neppure successivamente alla riduzione delle linee di credito decisa dalla società finanziaria.

Tali argomenti non convincono.

Osserva il collegio come, in via di principio, la decisione di proseguire il rapporto con il debitore costituisca circostanza in sé e per sé neutra (ciò che dà ragione anche della ritenuta irrilevanza dei mezzi di prova dedotti sul punto), potendo l'accipiens essere mosso dalle più varie motivazioni, compresa quella di ottenere, perlomeno, dei pagamenti parziali o, addirittura, nutrire false speranze sulla reversibilità della crisi, ciò che tuttavia non esclude la percezione dell'esistenza della situazione di crisi e della sua gravità.

Nel caso in esame, peraltro, che le spiegazioni rassicuranti offerte dallo S. legale rappresentante di Autosei non abbiano sortito alcun effetto e dunque non abbiano in nessun modo tranquillizzato o ingannato i suoi interlocutori, è dimostrato proprio dalla risposta negativa data da M. B. F. S. alla proposta di rientro e dall'aver l'odierna convenuta condizionato la prosecuzione del rapporto al pagamento anticipato delle automobili, mentre la condivisione tra concessionaria e società finanziaria degli elementi conoscitivi e delle decisioni relative al rapporto con Autosei emerge dalla corrispondenza intercorsa tra quest'ultima società e M. B. F. S. tutta inviata anche alla C., presso i cui uffici risulta essersi anche tenuta il 23



ottobre 2008 una riunione tra tutti i soggetti interessati al fine di discutere della situazione di Autosei (cfr. i documenti nn.11 e 13 di parte attrice).

Accertata dunque la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione, va detto che la convenuta, in ultima istanza, ha eccepito l'irrevocabilità dei pagamenti oggetto della domanda, in quanto eseguiti da Autosei nell'esercizio dell'attività di impresa e nei termini d'uso.

L'eccezione, che costituisce eccezione in senso proprio ed è dunque soggetta alle preclusioni stabilite dagli artt.167 e 183 c.p.c., è stata svolta già con la comparsa di costituzione e risposta e meglio precisata già nella memoria depositata il 20 giugno 2011, sicché non vi sono cause ostative al suo esame nel merito.

Tuttavia, l'eccezione è infondata.

Giova premettere, a questo riguardo, che il contratto di concessione prevede che ove il pagamento a favore di C. [redacted] non sia effettuato direttamente dalla società finanziaria in considerazione del raggiungimento dei limiti di utilizzo della linea di credito accordata, C. [redacted] sia "espressamente autorizzata a sospendere la fatturazione di ulteriori prodotti, salvo il loro pagamento anticipato da parte del concessionario, ovvero salva l'ipotesi in cui questi -ma solo se DCI lo richieda...- presti idonea garanzia" (cfr. allegato 5 al contratto di concessione).

Sostiene perciò la convenuta con riferimento ad una serie di pagamenti ricevuti tra gennaio e marzo del 2009 che, in quanto eseguiti in via anticipata rispetto alla fatturazione e consegna dell'automezzo e dunque secondo una modalità contrattualmente prevista, gli stessi dovrebbero considerarsi eseguiti nei termini d'uso e sarebbero perciò irrevocabili.

La tesi non convince.

Il fatto che il contratto disciplini, oltre che le modalità "ordinarie" di pagamento, anche un evento eccezionale ed in qualche misura patologico, quale il diniego di ulteriori anticipazioni creditizie da parte della società finanziatrice, non vale a far divenire "normali" modalità di esecuzione del rapporto che divergono in modo evidente tanto da quelle in precedenza adottate tra le parti tanto da quelle consuete nella prassi commerciale, in cui il pagamento anticipato rispetto alla consegna connota tipicamente il venir meno della fiducia nei confronti del debitore e costituisce un mezzo per mettersi al riparo dal rischio di insolvenza.

Peraltro, i termini d'uso di cui all'art.67 com. III n.3 leg.fall. sono quelli vigenti soggettivamente tra le parti, da accertare in concreto e sulla base, oltre che del contratto, delle specifiche modalità di svolgimento del rapporto e, nella fattispecie in esame, non risulta che le modalità descritte dalla convenuta, sebbene il contratto di concessione risalgia al 2002, siano mai stata adottate prima di gennaio 2009 e che abbiano assunto tra [redacted] Italia ed Autosei Group -non rilevando ovviamente i rapporti con altri operatori- carattere di normalità.

Si impone quindi la revoca dei pagamenti impugnati, nei limiti in precedenza illustrati senza alcuna necessità dei sollecitati approfondimenti istruttori e la condanna della convenuta a restituire alla massa €1.209.282,3, oltre gli interessi al tasso di legge dalla data di notificazione dell'atto di citazione (29/10/2010) al saldo effettivo.

Non compete invece al Fallimento la domandata rivalutazione monetaria, in considerazione della natura del credito restitutorio, di valuta e non di valore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, avuto riguardo alla somma riconosciuta in sentenza e in applicazione dei criteri stabiliti dal d.m. n.140/2012, applicabile in quanto l'attività dei difensori si è conclusa successivamente al 23 luglio 2012 con il deposito delle note di replica.

PQM

Il tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:

-revoca i pagamenti individuati in parte motiva e nella comparsa conclusionale di parte attrice dai nn. 1, 2, 3, 5, 20, 26, 27, 38, 40, 41, 49, 74, 78, 79, 88, 89, 93, 94, 99, 100, 101, 107, 108, 110, 113, 120, 121, 126, 127, 128, 136, 137, 138, 139, da 141 a 148 e da 150 a 153 e condanna [redacted] Italia s.r.l. a pagare al Fallimento Autosei Group s.p.a. in liquidazione €1.209.282,3, oltre gli interessi al tasso di legge dal 29/10/2010 al saldo effettivo;


-condanna la società convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio che determina in



€1.803,55 per spese ed in €15.000,00 per compensi, oltre iva e cpa di legge.

Così deciso in Milano il 6 novembre 2012.

Il giudice unico  
dr. Francesca Maria Mammone



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Fiorella DE LAURETIS  
*De lauretis*

TRIBUNALE DI MILANO  
2ª SEZIONE CIVILE  
Sentenza Depositata e Pubblicata  
OGGI 19 NOV. 2012  
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Fiorella DE LAURETIS  
*De lauretis*

FATTO AVVISO  
TELEMATICO  
IL .....19.11.2012.....  
DA .....

